

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

norme di attuazione dello Statuto



Articolo 1 - Assunzione della qualifica di associato

1. La domanda di adesione all'Associazione, redatta secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) statuto, atto costitutivo, regolamenti interni, elenco delle cariche sociali e articolazioni interne;
 - b) certificato di attribuzione codice fiscale ed eventuale partita IVA o analoga certificazione;
 - c) numero e sezione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017 Titolo VI (quando costituito) o dell'eventuale iscrizione ai previgenti registri (L. 266/91; L. 383/2000; anagrafe Onlus)
 - d) recapiti
 - e) delibera di adesione dell'organo competente con assunzione degli obblighi derivanti dall'adesione a CSV Milano;
 - f) bilancio consuntivo e relazione attività dell'ultimo esercizio e preventivo dell'esercizio in corso
 - g) per gli associati di secondo livello o reti o filiere: elenco degli aderenti (denominazione, sede, recapiti) con sede nel territorio di CSV Milano e loro tipologia (associazioni, gruppi non formalmente costituiti, ecc.)
2. Si considerano "aderenti" alle associazioni di secondo livello (reti associative, filiere ...) le sezioni, circoli, gruppi territoriali o altrimenti definiti aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Milano e stabilmente costituiti, anche se privi di piena autonomia giuridica e fiscale.
3. Gli associati di secondo livello o reti o filiere devono trasmettere annualmente entro il 31 marzo le modifiche intervenute nell'elenco degli aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Tutti gli associati devono trasmettere tempestivamente le modifiche intervenute a quanto indicato sopra alle lettere a), b), c), d).

Articolo 2. Perdita della qualifica di associato

1. L'esclusione degli associati per i casi di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. a), d), e) avviene mediante la seguente procedura:
 - a) Il Presidente, venuto a conoscenza di atti o iniziative di un associato che possano rientrare nelle fattispecie di cui sopra, scrive (con prova di ricezione) all'associato stesso contestando la presunta violazione dello statuto e chiedendo chiarimenti;
 - b) l'associato, entro 60 giorni dalla ricezione, invia in forma scritta quanto ritiene necessario per chiarire l'oggetto della contestazione;
 - c) il Consiglio Direttivo designa una commissione appositamente costituita, composta se ritenuto opportuno anche di esperti esterni ai sensi dell'art. 12. c. 15 dello Statuto, di approfondire il caso, eventualmente anche mediante audizione dell'associato e di riferire quindi al

- Consiglio stesso. L'attività della commissione, salvo diversa scadenza determinata dal Consiglio in sede di istituzione, dovrà concludersi entro 90 giorni;
- d) Il Consiglio Direttivo, sulla base delle conclusioni della commissione, delibera l'eventuale esclusione.
2. L'esclusione dell'associato per il caso di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. b) è proposta dal Presidente al Direttivo, che delibera nella prima riunione utile.
 3. L'esclusione degli associati per il caso di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. c) avviene mediante la seguente procedura:
 - a) decorsi 60 giorni dal termine di pagamento della quota associativa, il Presidente invia un sollecito di pagamento (con prova di ricezione) agli associati morosi;
 - b) decorsi 30 giorni dalla ricezione del sollecito senza che sia regolarizzato il pagamento da parte dell'associato, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione;
 - c) il Consiglio Direttivo può, su richiesta dell'associato, definire una dilazione o rateizzazione del pagamento.
 4. L'esclusione degli associati per il caso di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. f) è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della cancellazione in via definitiva dell'associato dal RUNTS.

Articolo 3. Rappresentanti delle Reti associative

1. Il numero di rappresentanti delle reti associative, associazioni di secondo livello o filiere è calcolato in funzione del numero dei loro aderenti con sede nel territorio di CSV Milano: 1 rappresentante da 1 a 5 aderenti; 2 rappresentanti da 6 a 15 aderenti; 3 rappresentanti da 16 a 40 aderenti; 4 rappresentanti da 41 a 80 aderenti; 5 rappresentanti da 81 aderenti.
2. Il numero di aderenti è conteggiato al 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea, oppure, se questa è antecedente al 31 marzo, al 31 dicembre del secondo anno precedente, e deve risultare da idonea documentazione da parte dell'associato: relazione di missione, bilancio sociale o elenco sottoscritto dal legale rappresentante.
3. La designazione dei rappresentanti avviene mediante una comunicazione da parte del legale rappresentante dell'associato al Presidente di CSV Milano e può essere fatta anche in forma permanente, salvo revoca.

Articolo 4. Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e cause di incompatibilità degli organi sociali

1. Coloro che assumono cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) onorabilità: non possono essere elette persone con pendenze penali passate in giudicato o persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- b) professionalità: conoscenza dei problemi sociali del territorio, correttezza, equilibrio, disponibilità, esperienza nell'ambito del volontariato, sensibilità ed impegno verso il volontariato e il Terzo settore;
- c) indipendenza: non possono essere eletti:
- persone con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con CSV Milano o rappresentanti di organizzazioni, enti o società con rapporti con esso di fornitura abituale di beni o servizi;
 - parenti e affini fino al primo grado dei presidenti e componenti degli organi direttivi delle autorità preposte al finanziamento e al controllo di CSV Milano.
2. I candidati a cariche elettive che comportino la decadenza ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello Statuto, sono sospesi pro-tempore dalla carica fino alla proclamazione degli eletti alle suddette cariche.

Articolo 5. Funzionamento dell'Assemblea

1. La regolarità di pagamento della quota sociale si determina con riferimento al giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa. In caso di pagamento eseguito nei tre giorni feriali precedenti, l'associato è tenuto a produrre la documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Ai fini della convocazione dell'Assemblea si considerano mezzi idonei alla prova di ricezione: raccomandata A/R, PEC, fax. Ciascun associato può, con dichiarazione scritta del proprio legale rappresentante, chiedere di ricevere le comunicazioni unicamente ad un proprio recapito e-mail ordinario, rinunciando alle comunicazioni con prova di ricezione.
3. Quando il numero di associati Odv fosse inferiore alla metà più uno degli associati, il voto in Assemblea di ciascun associato Odv viene incrementato proporzionalmente con riferimento agli associati iscritti al libro degli associati alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il calcolo avviene nella modalità di seguito descritta: x (maggioranza) = n . associati / 2 + 1; y = n . associati Odv; se $y < x$ allora peso del voto degli associati Odv = x/y (con arrotondamento al secondo decimale).
4. Per le reti associative, associazioni di secondo livello e filiere, il calcolo di cui sopra è effettuato conteggiando il numero di rappresentanti spettanti.
5. A ciascun partecipante all'Assemblea viene consegnata una o più tessere di voto sulla base delle eventuali deleghe ricevute. Qualora il peso attribuito ai rappresentanti degli associati Odv sia incrementato in base a quanto stabilito al comma 3 che precede, la loro tessera di voto si deve distinguere per colore o altra modalità da quella degli altri associati. Nel corso di svolgimento dell'assemblea i singoli rappresentanti possono lasciare la propria tessera di voto ad altri rappresentanti presenti, sempre entro il numero massimo di deleghe ricevibili, senza che debba essere necessariamente riportato nel verbale della seduta, salvo il caso di votazioni a scrutinio segreto.
6. Le votazioni riguardanti persone sono sempre a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

7. Quando il numero degli associati Odv fosse inferiore alla maggioranza degli associati, nelle votazioni a scrutinio segreto le schede degli associati Odv dovranno essere contrassegnate in modo da poter effettuare la ponderazione del voto.
8. Gli associati sono portati a conoscenza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea mediante invio del verbale tramite posta elettronica; le deliberazioni restano inoltre affisse presso la sede sociale fino alla successiva seduta.

Articolo 6. Partecipazione all'Assemblea e voto con strumenti telematici

1. La partecipazione con strumenti telematici può essere esclusiva o complementare alla partecipazione in presenza. La modalità di partecipazione prevista deve essere comunicata con la convocazione dell'Assemblea stessa. Nel caso di Assemblea svolta contemporaneamente in presenza e con modalità telematica le disposizioni del presente articolo si applicano solo ai partecipanti con modalità telematica.
2. Si considerano strumenti telematici idonei alla partecipazione all'Assemblea gli strumenti di videoconferenza che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) identificazione del partecipante al momento dell'accesso all'Assemblea mediante videocamera; la partecipazione mediante videocamera non deve necessariamente essere attiva durante tutta l'assemblea;
 - b) ascolto attivo e passivo da parte di tutti i partecipanti;
 - c) visualizzazione da parte di tutti i partecipanti della documentazione in esame durante la seduta;
 - d) strumento incorporato di messaggistica ("chat"), per esprimere in forma scritta e attribuibile a ciascun partecipante nel corso dell'Assemblea il voto ed eventuali interventi;
 - e) tracciati ("log") della videoconferenza, salvabili in modo permanente, contenenti le connessioni avvenute e il contenuto della "chat". I log della videoconferenza devono essere conservati su supporto informatico, a disposizione degli associati che ne facciano richiesta, per non meno di 12 mesi;
 - f) monitoraggio del numero di partecipanti effettivamente collegati nel corso dell'Assemblea;
 - g) connessione crittografata attraverso il browser Internet o apposite applicazioni.
3. I requisiti precedenti sono integrati, su valutazione del Presidente di CSV Milano, con la necessità di un collegamento ("link") personalizzato per ciascun partecipante, qualora, per il numero degli associati o per altro motivo, non sia possibile il riconoscimento dei partecipanti con videocamera.
4. Nella convocazione dell'Assemblea deve inoltre essere comunicata la modalità (telefonica o altro) con la quale ciascun partecipante può comunicare eventuali problemi nel collegamento telematico durante l'Assemblea.
5. Il verbale dell'Assemblea deve riportare la modalità di svolgimento, lo strumento telematico utilizzato e quali partecipanti abbiano utilizzato la modalità telematica.

6. L'espressione del voto durante l'Assemblea avviene di norma contestualmente all'Assemblea stessa in forma scritta utilizzando la chat con le seguenti modalità:
 - a) il Presidente dell'Assemblea verifica che al momento della votazione nessun partecipante abbia comunicato problemi di collegamento;
 - b) qualora risultino tali problemi, la votazione viene brevemente posticipata nel corso dell'Assemblea stessa; nel caso perdurino, la votazione viene effettuata in modalità telematica differita;
 - c) il Presidente dell'Assemblea o, su suo incarico, il segretario, scrive nella chat il quesito di voto o il testo della delibera e ne dà lettura;
 - d) il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la votazione indicando altresì il tempo a disposizione per il voto, da un minimo di 3 a un massimo di 10 minuti in base al numero di partecipanti e alla complessità del quesito di voto;
 - e) ciascuno dei partecipanti scrive nella chat il proprio voto (favorevole-contrario-astenuo o analoghe espressioni non equivocabili) e l'eventuale dichiarazione di voto a verbale;
 - f) terminato il tempo della votazione, i partecipanti che non hanno espresso alcun voto sono considerati assenti al momento della votazione.
7. Nel caso in cui, durante le operazioni di voto, si verificano irregolarità, malfunzionamenti o eventi che possano pregiudicare l'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei votanti può presentare una contestazione, chiedendo l'estensione del periodo di votazione oppure l'interruzione e la ripetizione del voto. Chi ha indetto la votazione, apprezzate le circostanze e considerati gli eventi tecnici accertabili, può disporre per una estensione del periodo di votazione previsto oppure disporre l'interruzione delle operazioni di voto e la loro ripetizione. Dell'eventuale interruzione o estensione del periodo di votazione è fatta menzione nel relativo verbale.
8. Nella convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati gli argomenti sui quali si dovrà votare in modalità telematica differita. La modalità telematica differita può altresì essere decisa dal Presidente dell'Assemblea nel corso della stessa. Le votazioni a scrutinio segreto sono sempre in modalità telematica differita.
9. Con la comunicazione della votazione telematica differita, sono anche indicati i tempi di svolgimento della stessa, che non possono essere inferiori a 24 ore e non possono superare le 48 ore, tranne per Assemblee con più di 100 partecipanti, per le quali può essere previsto un tempo fino a 72 ore. Il tempo di svolgimento non può decorrere prima che a tutti gli aventi diritto siano state messe a disposizione le modalità di partecipazione al voto. La votazione telematica differita si considera conclusa anche prima del tempo stabilito quando tutti gli aventi diritto hanno votato.
10. Il voto telematico differito può essere gestito attraverso procedure automatizzate utilizzando specifici software oppure mediante l'intervento di operatori incaricati.

La procedura di voto deve assicurare al voto:

 - a) unicità: solo gli aventi diritto possono accedere alla procedura ed esprimere il proprio voto; l'identificazione e l'attribuzione agli aventi diritto della possibilità di votare deve essere fatta mediante l'utilizzo di credenziali univoche;

b) libertà: i quesiti di voto devono essere posti con modalità tali da non condizionare la risposta e con un tempo adeguato alla comprensione e l'espressione del voto;

c) integrità e non modificabilità: l'opzione di voto scelta deve ricevere una duplice conferma da parte del votante, di cui il sistema deve tenere traccia e non deve più poter essere modificata, nemmeno dal votante stesso; ciascun votante deve ricevere conferma dell'avvenuta espressione del voto;

d) segretezza, quando prevista: i partecipanti alla votazione non devono poter riconoscere l'autore del voto;

e) pubblicità: ciascun avente diritto deve poter conoscere il momento in cui le operazioni di voto sono terminate e conoscere, alla conclusione delle stesse, quali partecipanti abbiano votato e, tranne nel caso di voto segreto, quale voto abbiano espresso.

La procedura deve consentire inoltre al votante di esprimere in forma scritta una dichiarazione di voto.

11. In caso di utilizzo del voto telematico differito, nel verbale dell'Assemblea si dovrà darne conto, elencando anche i partecipanti al voto, qualora differiscano dai partecipanti all'Assemblea.
12. Nel caso il voto telematico differito sia effettuato mediante operatori, questi devono essere nominativamente incaricati da parte del Presidente di CSV Milano e devono essere vincolati alla riservatezza su tutto ciò che attiene lo svolgimento dell'incarico. Analogo incarico, attribuibile anche in via permanente, salvo revoca, deve essere attribuito agli operatori che gestiscono il software utilizzato.
13. In presenza di malfunzionamenti tecnici che non consentono di effettuare la votazione elettronica secondo le modalità previste, chi ha indetto la votazione la interrompe dandone notizia a tutti gli aventi diritto al voto. La votazione, in questo caso, è annullata ed è riproposta attraverso una nuova indizione di voto.
14. L'esito della votazione è portato a conoscenza degli associati entro un giorno lavorativo dopo il termine delle operazioni di voto e dell'eventuale scrutinio. Dopo la proclamazione del risultato del voto, le delibere approvate sono immediatamente esecutive, se non disposto diversamente.
15. Nel caso in cui entro 72 ore dall'invio dell'informazione di cui al comma precedente, si abbia notizia o evidenza di irregolarità, malfunzionamenti o, comunque, eventi che possano aver pregiudicato l'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei votanti può presentare un reclamo a chi ha indetto la votazione, chiedendo l'annullamento del voto e la ripetizione dello stesso. Questi, apprezzate le circostanze, può disporre l'annullamento delle operazioni di voto e la loro ripetizione. L'annullamento delle operazioni di voto e la loro ripetizione è atto dovuto in caso di accertamento di eventi tecnici che abbiano condizionato in maniera decisiva l'esito della votazione.
16. Le disposizioni e le facoltà previste dallo statuto a tutela degli associati e dei componenti gli Organi sociali a fronte di vizi o irregolarità valgono anche con riferimento all'esercizio del voto elettronico.
17. Le modalità di partecipazione e votazione telematica all'Assemblea e di espressione del voto

telematico differito sono definite anche in funzione dei rischi specifici a cui può incorrere il suo utilizzo, sulla base di una valutazione improntata a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in considerazione del contesto relazionale in cui è utilizzato e del numero degli aventi diritto al voto. Per assicurare maggiore tutela può essere previsto l'utilizzo di strumenti di autenticazione e di comunicazione tecnologicamente più avanzati e sicuri.

Articolo 7. Elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente, con comunicazione inviata almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo, chiede agli associati la formulazione delle candidature, indicando i requisiti che queste devono avere ai sensi dello Statuto, del presente Regolamento eventuali altri requisiti che il Consiglio direttivo ritenga opportuno suggerire.
2. Le candidature, con il curriculum vitae, i dati anagrafici e di residenza, il codice fiscale e i recapiti per le comunicazioni, dovranno pervenire mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associato che propone la candidatura entro 30 giorni dalla scadenza del Consiglio. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata anche una autocertificazione del candidato, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, attestante l'accettazione della candidatura, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e l'impegno a comunicare quelle eventualmente sopravvenute dopo l'elezione.
Nei casi d'elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza, le candidature dovranno pervenire con le medesime modalità almeno 10 giorni prima della data per cui è convocata l'Assemblea.
3. Ciascun associato potrà esprimere una sola candidatura per ciascun organo sociale.
4. Una persona può essere candidata per una sola carica sociale.
5. Qualora le candidature presentate non riescano a coprire tutte le cariche previste dallo Statuto, saranno accettate eventuali candidature nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Ciascun partecipante all'Assemblea potrà esprimere 3 preferenze.
7. Il Consiglio Direttivo potrà nominare una commissione elettorale, almeno 30 giorni prima la data dell'Assemblea elettiva per elezioni ordinarie, con modalità immediata per elezioni straordinarie. La commissione elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario. La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità per l'elezione del Consiglio, curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.
8. A parità di preferenze ricevute, risulterà eletto il candidato minore di età.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche all'elezione degli altri Organi sociali.

Articolo 8. Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene di norma a mezzo e-mail e fax o posta elettronica certificata da inviarsi otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l'Ordine del giorno.
2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche tramite convocazione telefonica registrata, seguita da e-mail e fax o posta elettronica certificata, purché inviati almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per la convocazione.
3. Ciascun Consigliere può, con dichiarazione scritta, chiedere di ricevere le comunicazioni unicamente ad un proprio recapito e-mail ordinario, rinunciando alle comunicazioni con prova di ricezione.
4. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, la riunione è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano.
5. Le votazioni riguardanti persone sono sempre a scrutinio segreto, salvo diversa decisione del Consiglio.
6. Si considera assenza ingiustificata ai sensi dello Statuto art. 12. c. 12 l'assenza non comunicata in forma scritta.
7. La decadenza è notificata con comunicazione scritta con prova di ricezione dal Presidente al Consigliere, che può, entro 15 giorni dalla ricezione, trasmettere in forma scritta la documentazione attestante l'effettiva comunicazione dell'assenza. Decorso tale termine, il Presidente pone all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la designazione del primo dei non eletti o la cooptazione di un nuovo Consigliere.
8. Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo è possibile presentare richiesta di verifica all'Organo di controllo (art. 16 dello Statuto).

Articolo 9. Cause di incompatibilità con l'incarico di Direttore

1. Al Direttore si applicano le medesime cause di incompatibilità di cui all'art. 8 secondo comma dello Statuto.
2. Non possono inoltre ricoprire il ruolo di Direttore:
 - a) una persona nominata in qualsiasi carica sociale, salvo eventuali brevi periodi di supplenza volti ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura operativa;
 - b) i parenti fino al 2° grado e gli affini fino al 2° grado dei componenti gli Organi Sociali;
 - c) il Presidente per i tre anni successivi alla cessazione della carica.
3. L'assunzione di incarichi retribuiti da parte del Direttore dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo per la valutazione di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità.